

« Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

« La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi stabiliti dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale ».

L'onorevole Acerbo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ACERBO, *relatore della minoranza*. Il nostro emendamento tende a inquadrare il disegno di legge in quel concetto di graduale potenzialità che è negli scopi del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, ella accetta questo emendamento ?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito questo emendamento sostitutivo proposto dalla minoranza della Commissione.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sandrini così formulato:

« Nel n. 7, dopo il capoverso che comincia: Alla madre ecc., aggiungere: Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerlo.

SANDRINI. Mantengo l'emendamento, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, ella accetta questo emendamento ?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Sandrini, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Sandrini ha infine presentato due altri emendamenti relativi all'articolo 24-ter della legge comunale e provinciale contemplato nell'articolo 1 del disegno di legge:

« Nell'articolo 24-ter, al n. 1 abolire la parola: assessore.

« Al n. 2 abolire le parole: deputato provinciale ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerli.

SANDRINI. Rinuncio a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Vi è anche il seguente emendamento dell'onorevole Terzaghi:

« Aggiungere:

« Art. 24-quater. — Nelle elezioni per i Consigli dei comuni e delle provincie le donne potranno essere eleggibili nella misura non superiore alla metà degli eligendi ».

L'onorevole Terzaghi ha facoltà di svolgerlo.

TERZAGHI. La ragione del mio emendamento aggiuntivo è semplicissimo ed in coordinazione con quanto si è detto discutendo l'articolo 24-ter. Dal momento che è stabilito che la donna, anche se elettrice ed eleggibile, è esclusa da certi uffici, come quelli di sindaco, di assessore, di presidente della Deputazione provinciale, bisogna prevedere il caso che domani gli elettori, per un'intesa qualsiasi, presentino una lista esclusivamente di donne. In questo modo non si potrebbe costituire un'Amministrazione comunale o provinciale.

Per ciò bisogna limitare il numero delle donne eleggibili nei Consigli comunali o provinciali. Io avrei proposto la limitazione nella misura di una metà o di un terzo. Mi pare che in questa maniera sia meglio coordinato il criterio ispiratore dell'articolo 24-ter.

PRESIDENTE. C'è lo scrutinio di lista per i Consigli comunali, ma per i Consigli provinciali non c'è. Come si fa a determinare la lista ?

TERZAGHI. Ci sono mandamenti che eleggono un consigliere solo...

LANFRANCONI. Vuol dire che si eleggerà un candidato metà uomo e metà donna. (Ilarità).

TERZAGHI. La difficoltà a cui accenna l'onorevole Presidente esiste. Avverrà però il fatto che, se nei mandamenti che eleggono un solo consigliere provinciale si presenterà una donna, non si potrà costituire l'Amministrazione provinciale. Ecco quindi la necessità di limitare il numero delle donne eleggibili.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. L'osservazione dell'onorevole Terzaghi porge occasione ad un'altra osservazione di contenuto anche più pratico. Quando si stabilisce che al Consiglio provinciale possano essere elette delle donne soltanto in una certa percentuale, sorge la questione molto più grave di vedere se in un certo mandamento si dovrebbe eleggere